ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4915 del 11/09/2024

Oggetto DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. OFFICINE RAM

POWER SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL TRABACCOLO, N.4 E ATTIVITÀ DI SABBIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL LAVORO, N.23, LOCALITÀ S.ALBERTO. VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2022-72 DEL 11/01/2022, PRIMA DI PERTINENZA DI TREZETA

SRL.

Proposta n. PDET-AMB-2024-5118 del 11/09/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante Ermanno Errani

Questo giorno undici SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. OFFICINE RAM POWER SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL TRABACCOLO, N.4 E ATTIVITÀ DI SABBIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DEL LAVORO, N.23, LOCALITÀ S.ALBERTO. VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2022-72 DEL 11/01/2022, PRIMA DI PERTINENZA DI TREZETA SRL.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- Ø la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- Ø la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente:
- Ø in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- Ø le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- Ø la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- Ø la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Ø la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-72 del 11/01/2022 a favore della Ditta Trezeta srl per l'attività di sabbiatura e verniciatura sita in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S.Alberto, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del DIgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del DIgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 22/01/2024 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2024/13782 - pratica SinaDoc n.6472/2024, dalla Ditta Officine Ram Power srl (C.F./P.IVA 02511690394), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via del Trabaccolo, n.4 con la quale si richiede la voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022/72 a favore della Trezeta srl e contestualmente si richiede modifica sostanziale a seguito della installazione di due nuovi punti di emissione (E4, E5) afferenti all'attività di verniciatura e la dismissione del punto E1 – saldatura; Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- Ü D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- Ü DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Ü Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- Ü D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" Parte III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- Ü L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- Ü L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- Ü DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

Ü Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO in particolare l'art.271, comma 7Bis del DIgs n.152/2006 e smi - " Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio...omissis"

VISTA la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **6472/2024**, emerge che:

- La Ditta Officine Ram Power srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 22/01/2024 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la voltura con modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-72 del 11/01/2022 per lo stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S.Alberto;
- Vista la documentazione integrativa volontaria presentata da Officine Ram Power srl al SUAP del Comune di Ravenna in data 27/01/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/18632 in merito alla matrice scarichi inserendo la planimetria della rete fognaria;
- § La modifica sostanziale richiesta prevede la installazione di due nuovi punti di emissione (E4 ed E5) afferenti alla verniciatura e la dismissione del punto di emissione E1-saldatura. Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura;
- S L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 22/01/2024 (PG 2024/13782) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti interessati;
- § Risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione a completamento (PG 2023/208012).

VISTA la richiesta di integrazioni a fini istruttori acquisita dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG.2024/32446) e inviata alla Ditta dal SUAP in data 21/02/2024;

DATO ATTO che la Ditta ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste in data 07/03/2024 (PG. 2024/44620) e la proroga, concessa da ARPAE SAC, è stata inviata con PG. 2024/46011;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/68283 del 12/04/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG 2024/98377 del 29/05/2024);
- Parere del Comune di Ravenna per la valutazione di impatto acustico (PG. 2024/123838 del 05/07/2024);

VISTA la successiva documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta in data 16/07/2024 al SUAP del Comune di Ravenna e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/131521 con la quale si richiede la installazione di un nuovo impianto di sabbiatura, afferente al nuovo prunto di emissione E6, da installare nella tendostruttura;

Sentito in merito e per vie brevi il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 19/07/2024;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla voltura con modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2022/72 a favore della Ditta Officine Ram Power srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di sabbiatura e verniciatura sita in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S.Alberto e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente:

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1. LA VOLTURA CON MODIFICA SOSTANZIALE dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-72 del 11/01/2022, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta Officine Ram Power srl (C.F./P.IVA 02511690394), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via del Trabaccolo, n.4 e attività di sabbiatura e verniciatura in Comune di Ravenna, Via del Lavoro, n.23, località S.Alberto, fatti salvi i diritti di terzi:
- 2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DIgs n.152/2006 e smi) di competenza comunale invariata -

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA.</u> In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche <u>per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;</u>
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche <u>per</u> l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali a di dilavamento in pubblica fognatura;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- 4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o
 che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e
 significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'Impatto Acustico, l'attività risulta coerente con quanto previsto dalla normative per la tutela dell'inquinamento acustico;

A opere realizzate e attività in esercizio occorrerà aggiornare il documento di verica dell'impatto acustico reale dell'attività (art.9 della L.R. 15/01 recepito dall'art.12 NTA della Classificazione Acustica di Ravenna, sulla base di tutte le sorgenti sonore dell'azienda secondo UNI 11143-5;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- 5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013:
- 6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal

fine, almeno <u>6 mesi prima della scadenza,</u> dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

- 7. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
- 8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae:
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

E SI INFORMA che:

 avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA (art.269 del Digs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Officine Ram Power srl, svolge attività di sabbiatura e verniciatura industriale su strutture, piping e recipienti in pressione nell'impianto sito in Via del Lavoro n.23 in località Sant'Alberto, prima di pertinenza della Ditta Trezeta srl;
- L'istanza presentata prevede la dismissione dell'emissione E1 Saldatura e il mantenimento delle emissioni E2 - Granigliatura ed E3 – Verniciatura e prevede inoltre l'installazione di n. 3 nuovi punti di emissione (E4, E5 ed E6) derivanti da attività di verniciatura e sabbiatura;
- Tutte le emissioni sono dotate di sistemi di abbattimento del materiale particellare;
- La Ditta ha inoltre presentato il nuovo piano gestione solventi presentato nel quale i quantitativi di
 materie prime impiegati sono dichiarati pari a 59.500 kg/anno di prodotti vernicianti e 9.945 kg/anno
 di diluente. Appare rispettato anche il limite previsto dall'Allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06 per
 le emissioni diffuse riferito alla specifica categoria di attività;
- Rispetto alla sostituzione dei prodotti di cui all'art.271 comme 7-bis e della DGR 14471/2021, la Ditta dichiara la impossibilità di sostituzione degli stessi;
- Nello stabilimento sono presenti impianti termici, ad uso civile, alimentati a metano e denominati: G1,G2,G3,G4,G5,G6 e G7.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E2 – GRANIGLIATURA – F.T. -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
1 Olv Oll	10	mg/ramo

PUNTO DI EMISSIONE E3 – VERNICIATURA - Filtro a carta+filtro in fibra di vetro

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc	
COT	50	mg/Nmc	

PUNTO DI EMISSIONE E4 - VERNICIATURA PLAIN 3 - Filtro a carta+filtro in fibra di vetro - Nuovo -

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 - VERNICIATURA SILVER PLUS - Filtro a carta+filtro in fibra di vetro - Nuovo -

Portata massima	23000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 - SABBIATURA - Filtro a Cartucce - Nuovo -

Portata massima	4300	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nmc
---------	-----------

Prescrizioni:

- 1. Per i nuovi punti di emissione indicati con E4, E5 ed E6 dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime dell'impianto. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo di funzionamento rappresentativo degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna:
- 2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - ü la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Dessono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
- 4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa

in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

- 5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- 6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- 7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC)
 e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio
 dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- 8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - § l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - Ia sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e

- all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- 10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- 11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);
	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale	UNI EN 13284-1:2017 (*);
particellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
concentrazione in massa) Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002;
	D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B,	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

etc.)	
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (Hcl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
come HBr Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010

espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	
con esclusione del Metano	
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici:	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	
Microinquinanti Organici:	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Policlorobifenili (PCB)	
Microinquinanti Organici:	ISO 11338-1 e 2:2003 (*);
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**);
	Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**);
	Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991;
	Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A;
	US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);
	Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A;
	UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o
	B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;
	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 +
	analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);
	NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 +
	analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**);
	Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004

Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da	ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le

verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

- **Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - Ø metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- Ü per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non
- ü superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

- 13. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 14. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- **15.** Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i
	controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
	oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di
	sistema frenante.

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema
	frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Ü parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- ü piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolevole;
- ü protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. **DI INDICARE**, quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni **E4,E5,E6**, il **31/12/2024**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti ai precedenti punti 1) e 2);

17. La Ditta è tenuta a presentare entro il 30 aprile di ogni anno, il Piano di Gestione dei Solventi;

18.DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sui sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
- U le manutenzioni da effettuare sulla caldaie ad uso civile. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque meteoriche in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Descrizione delle acque reflue:

Acque reflue industriali

- Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di lavaggio parti metalliche, tale attività è propedeutica alle lavorazioni successive che constano in una prima fase di granigliatura e una successiva di verniciatura; queste fasi vengono svolte al coperto all'interno del capannone. Il lavaggio viene svolto su una piazzola esterna della superficie di 120 m² a mezzo di lancia in pressione e acqua calda. Il richiedente dichiara di non utilizzare prodotti detergenti o solventi in tali operazioni.
- Le acque reflue industriali subiscono un trattamento fisico in un impianto costituito da un dissabbiatore e un disoleatore posti in serie; tale apparato viene dimensionato per una portata di 30 l/s:
- Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate nella rete fognaria pubblica mista di Via del Lavoro previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto a valle del disoleatore;
- La Ditta ha predisposto, all'interno della relazione tecnica, un Piano di gestione delle aree scoperte
 dell'attività, consistente in una serie di misure, accorgimenti tecnici e organizzativo-gestionali atti a
 ridurre il pericolo di contaminazione delle superfici scolanti, oltre a garantire il massimo risparmio
 idrico.

Acque reflue di dilavamento


- Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/2005, della superficie di m² 300, sono realizzate con pavimentazione in asfalto; tali superfici sono utilizzate per la manovra di carrelli elevatori durante le operazioni di carico dei manufatti finiti sui mezzi di trasporto. L'area di manovra è delimitata da cordoli e la sua pendenza garantisce la raccolta delle acque reflue di dilavamento verso un pozzetto dal quale avviene, attraverso una condotta dedicata, l'invio all'impianto di trattamento predisposto per la depurazione delle acque reflue industriali, operante in continuo e sopra descritto; in occasione di evento meteorico si stima una portata di 8 l/s verso tale impianto;
- Il dimensionamento dell'impianto di trattamento in continuo risulta idoneo al trattamento delle acque reflue di dilavamento originatesi dalla piazzola di manovra.

La planimetria della rete fognaria Tav. 2 del 26 aprile 2021, viene allegata quale parte integrante sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

- E' ammesso unicamente lo scarico industriale derivante da: lavaggio pezzi unitamente ad acque di dilavamento da piazzale di movimentazione muletti;
- Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi;
- Il lavaggio dei pezzi dovrà avvenire esclusivamente con acqua o vapore, senza l'utilizzo di detergenti, sgrassanti o emollienti;
- Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;

- Le acque derivanti dalla vasca di laminazione, alla quale afferisce lo scarico delle acque industriali pretrattate, potranno essere inviate alla fognatura pubblica con una portata massima di 5 l/s:
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - vasca di sedimentazione e disoleatore;
 - misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA;
 - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
 - o contaore sul dispositivo utilizzato per il lavaggio piombato da HERA SPA;
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi
 esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali
 apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà
 tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i
 supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi;
- I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD₅, COD, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, ferro, rame, zinco, nichel, piombo, cadmio;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo; tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e manutenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.





Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.